

INFORMATIVA N. 7/2018

TAXISTI: CREDITO D'IMPOSTA PER RIDUZIONE DELL'ACCISA
Scade a febbraio 2018 il termine per la presentazione dell'istanza

Argomento:	Taxi – riduzione dell'accisa
Fonti:	D.M. 27 settembre 1995; DPCM 29 settembre 2015
Data:	1 febbraio 2018
Protocollo:	139/PC

Per beneficiare del credito d'imposta sulle accise dei carburanti consumati nell'anno 2017, i taxisti (nonché noleggiatori con conducente dove il servizio è sostitutivo dei taxi) devono presentare un'istanza entro il 28 febbraio 2018.

Entro **la fine del mese di febbraio 2018** deve essere presentata l'istanza, da parte del titolare della licenza per l'esercizio del servizio di taxi (o di noleggio con conducente limitatamente ai comuni dove è sostitutivo del servizio taxi, in quanto non istituito), per **beneficiare del credito d'imposta calcolato sull'accisa dei carburanti consumati nell'anno 2017**.

Si ricorda che tale agevolazione, a decorrere dal 2014, ha subito delle **riduzioni progressive**, a seguito di quanto disposto dall'articolo 1, comma 577, legge n. 147/2013:

- per il 2014, la misura della riduzione è stata stabilita dal D.P.C.M. 20 febbraio 2014 e quantificata nel 15% (si veda Informativa n. 8/2015).
- Per il 2015 e, **a decorrere dal 2016**, l'entità del beneficio è stata rideterminata con D.P.C.M. 29 settembre 2015, pubblicato nella G.U. n. 288 dell'11 dicembre 2015 (si vedano Informative n. 6/2016 e n. 4/2017).

Con il D.P.C.M. 29 settembre 2015 l'entità del credito d'imposta per taxisti e noleggiatori con conducente (ove sostitutivo del servizio taxi) è stata ridotta "a decorrere dal 1° gennaio 2016" del 56,87% (per il 2015 la riduzione era del 49,41%).

1. L'ISTANZA

Non hanno subito variazioni le modalità e i termini di presentazione dell'istanza che, si ricorda, va presentata alla circoscrizione doganale competente entro i due mesi successivi alla scadenza dell'anno solare, come previsto dal decreto ministeriale 27 settembre 1995.

Relativamente ai consumi per l'anno 2017, l'istanza deve quindi essere presentata entro il mese di febbraio 2018 (entro il 28 febbraio 2018), corredata del visto del Comune (dal quale risulta il possesso della licenza o dell'autorizzazione, l'inesistenza di provvedimenti di revoca o di sospensione, gli eventuali periodi di assenza, etc).

La circoscrizione doganale, ricevuta l'istanza vistata dal Comune, ne controlla la regolarità e procede al calcolo del credito d'imposta, rilasciando al titolare un provvedimento formale.



Tale provvedimento di riconoscimento del credito d'imposta tiene conto della citata riduzione.

Si ricorda che il credito d'imposta va indicato, **a pena di decadenza**, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo per il quale è concesso il beneficio.

2. MISURA DELL'AGEVOLAZIONE PER IL 2017

La voce 12 della Tabella A, allegata al Decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, come modificata dal decreto legge 159/2007, stabilisce una tassazione pari a 359 euro per 1.000 litri (per la benzina). Sul gasolio, la misura dell'accisa è di euro 330/m³.

Come già anticipato, per effetto dell'articolo 1, comma 577, legge di stabilità per il 2014, è stata ridefinita la misura dell'agevolazione: per il 2014, il D.P.C.M. 20 febbraio 2014 ha ridotto del 15% l'importo agevolato.

L'ulteriore diminuzione percentuale dal 2016 è stabilita dal D.P.C.M. 29 settembre 2015 nella misura del 56,87% (per il 2015 era fissata al 49,41%).

Una volta effettuato il computo dell'accisa a credito spettante ad ogni titolare di licenza di taxi o autorizzazione con noleggio con conducente sui distinti carburanti (gasolio, benzina, GPL, gas naturale) consumati nell'anno 2017, commisurata alla differenza tra l'aliquota normale d'imposta e quella specifica agevolata vigenti per ciascun prodotto impiegato ed alla successiva diminuzione del 15%, **si procederà a decurtare l'ammontare risultante del 56,87%** (come chiarito nella nota delle Dogane del 28 dicembre 2015, prot. 142013).

Conseguentemente, come già indicato nel par. 1, **il provvedimento di riconoscimento del credito d'imposta rilasciato dalla circoscrizione doganale ad ogni titolare terrà conto della decurtazione del credito.**

3. ASSOGGETTAMENTO AD IMPOSTE DIRETTE ED IRAP

Come espressamente previsto dalla nota in calce ai nn. 12 e 13 della Tabella A allegata al decreto legislativo 504/95, il credito d'imposta in esame non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini imposte dirette.



Testualmente, infatti, la nota recita *"non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'Art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni)*.

In mancanza di una espressa disposizione in tal senso ai fini IRAP, si ritiene che il credito in esame sia imponibile ai fini di tale imposta: l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 55 del 20 giugno 2002, aveva chiarito (relativamente al credito "caro-gasolio" per l'autotrasporto), che il medesimo è imponibile ai fini IRAP, **"mancando una disposizione specifica al riguardo"** (si precisa che **per gli autotrasportatori, è poi intervenuta una specifica disposizione normativa, di cui all'articolo 26 decreto legislativo n. 26/2007, che ne ha introdotto la non imponibilità ai fini IRAP a regime**).

Mancando, quindi, ai fini IRAP per i taxisti analoga disposizione di non imponibilità, **il credito relativo concorre alla formazione della base imponibile IRAP.**

Riepilogando, il credito d'imposta taxisti e noleggiatori (ove spettante):

- **costituisce un "contributo in conto esercizio"** e deve essere rilevato con il criterio di competenza, indipendentemente dalla data di concessione del credito stesso;
- **non concorre alla formazione del reddito imponibile e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità di cui all'articolo 96 del T.U.I.R.**
- **concorre alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP.**

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
- Andrea Trevisani -